

proposta di legge n. 267

a iniziativa del Consigliere Marangoni

presentata in data 30 ottobre 2012

TUTELA DEL COLLE DELL'INFINITO DI RECANATI:
VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE E SOSTEGNO ECONOMICO
DEI LUOGHI DI MEMORIA STORICA LEOPARDIANI

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge ha per oggetto uno dei luoghi più famosi e conosciuti al mondo: il Colle dell'Infinito di leopardiana memoria.

La Regione Marche si fa giustamente vanto pubblicizzando l'intero territorio regionale con una poesia che è nata ed è stata ispirata da questo meraviglioso colle. Un sito che dovrebbe essere sempre considerato motivo di orgoglio per i marchigiani ed i recanatesi. Accade però che, come per altri luoghi importanti della regione Marche, questo non basta a preservarne la sua integrità e a far sì che ne rimanga intatta la bellezza di un tempo. I limiti della legge urbanistica 34/1992 sono davanti agli occhi di tutti e le tutele del Piano paesaggistico regionale sembra che non bastino proprio più per salvaguardare il nostro delicato e meraviglioso territorio. Difatti non basta essere accorti nel preservare un singolo sito se poi nell'immediato intorno la cementificazione irrazionale la fa da padrona, se le cubature dei manufatti vengono costantemente riviste e ampliate, se cambia, in negativo, l'area in oggetto e il suo immediato intorno.

Giacomo Leopardi, ai giorni nostri, molto probabilmente non scriverebbe più in quel modo quei deliziosi e sublimi versi ispirato da un luogo un tempo quasi magico.

La stessa Regione Marche ha già legiferato in materia di tutela di luoghi di memoria storica: esempi importanti sono quelli delle battaglie di Tolentino e di Castelfidardo. In seguito alla promulgazione di queste norme sono nate ad esempio associazioni che stanno promuovendo iniziative ad hoc. E' il caso del "progetto del parco storico della Battaglia di Tolentino" con il quale si vuole realizzare un collegamento, attraverso un itinerario culturale, tra i 36 siti dislocati nel territorio maceratese, che hanno rivestito un ruolo durante gli avvenimenti della battaglia di Tolentino.

Seppure ispirandosi parzialmente al decreto

di vincolo per la tutela diretta e indiretta del Colle emanato a suo tempo dal Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza regionale delle Marche, questa legge al contrario non vuole porre vincoli, semmai vuole educare al concetto del "bello" e al rispetto del territorio: è una legge positiva anche dal punto di vista della valorizzazione economica e turistica dell'area stessa. La previsione di un'apposita voce previsionale di spesa permette lo stanziamento di finanziamenti regionali al fine dell'erogazione di contributi per progetti presentati dal Comune di Recanati o da privati. Questi progetti saranno finalizzati alla valorizzazione dei luoghi di leopardiana memoria, all'incremento di un turismo di qualità, alla creazione di posti di lavoro anche per i giovani, a finanziare mostre, iniziative culturali e quant'altro possa dare il via ad ulteriori investimenti in una sorta di meccanismo virtuoso a catena.

L'articolo 1 indica i motivi ispiratori, le finalità di tutela e di valorizzazione anche economica del Colle dell'Infinito.

L'articolo 2 definisce, in maniera propositiva, gli interventi economici che la Regione può finanziare sia nell'ottica della conservazione e valorizzazione dell'intera area sia nell'ottica del sostegno finanziario a progetti educativi, turistici, promozionali, rievocazioni, mostre ma soprattutto per la creazione di un "museo vivo" caratterizzato da tutti gli elementi, le testimonianze, i luoghi, i fatti e le citazioni del Leopardi.

L'articolo 3 entra nel dettaglio della perimetrazione del sito, la quale deve comunque garantire la salvaguardia della visuale "a cono" a partire dal luogo di osservazione che ha ispirato la poesia "l'Infinito".

L'articolo 4 definisce le misure di salvaguardia sino all'entrata di vigore della presente legge regionale.

L'articolo 5 autorizza l'entità della spesa e individua l'apposito capitolo di bilancio regionale.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione dei luoghi della memoria storica e della poesia di Giacomo Leopardi.

2. La tutela di cui al comma 1 si esplica nella salvaguardia paesaggistica, ambientale, architettonica e monumentale del Colle dell'Infinito così come perimetrato ai sensi dell'articolo 3.

3. La Regione sostiene inoltre gli interventi di conservazione del patrimonio immobiliare, monumentale, architettonico e paesaggistico dell'area di cui al comma 2 al fine del mantenimento delle visuali e degli elementi del paesaggio agrario che hanno ispirato Giacomo Leopardi.

Art. 2
(Contributi regionali)

1. La Regione eroga contributi per progetti presentati dal Comune di Recanati o da privati volti in particolare a:

- a) conservare e valorizzare dal punto di vista paesaggistico il contesto ambientale del Monte Tabor;
- b) promuovere l'estetica del paesaggio del Colle dell'Infinito e della sua campagna circostante anche tramite itinerari didattico-informativi e turistici relativi allo stretto rapporto tra la poesia e i luoghi leopardiani;
- c) creare un parco definibile come "museo vivo" caratterizzato da tutti gli elementi, le testimonianze, i luoghi, i fatti e le citazioni del Leopardi;
- d) realizzare manifestazioni storico-culturali, programmi educativi, convegni, rievocazioni, pubblicazioni, mostre fotografiche, volti a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della poesia leopardiana anche in collaborazione con il Centro Studi dedicato;
- e) pianificare visite guidate nei luoghi indicati all'articolo 1 a sostegno sia della domanda di turismo culturale sia di approcci specialistici, accademici e scolastici;
- f) conservare il patrimonio indicato all'articolo 1, in deroga ad eventuali varianti urbanistiche e a relative perequazioni urbanistiche e fondiarie.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondi criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, assicurando priorità di finanziamento ai progetti presentati dal Comune interessato o in collaborazione con altri soggetti pubbli-

ci o privati che operano nelle materie disciplinate dalla presente legge.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale regionale, tenendo conto della delimitazione di cui all'articolo 3.

Art. 3

(Delimitazione delle aree interessate)

1. La Regione individua nelle tutele definitive del Piano paesaggistico ambientale regionale le aree da sottoporre alle specifiche misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente, volte ad assicurare la tutela, la conservazione e la valorizzazione del Colle dell'Infinito e del suo patrimonio paesaggistico, ambientale, storico, immobiliare, monumentale e architettonico.

2. Le tutele di cui al comma 1 devono estendersi almeno sino al Fosso Pantaneto e al compluvio con i rilievi limitrofi corrispondente al sito denominato "Colle dell'Infinito", relativo alla tutela diretta di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

3. L'area di tutela deve ricomprendere necessariamente i manufatti direttamente connessi all'opera di Giacomo Leopardi e il punto di osservazione della visuale circostante lungo il bastione dell'orto del Convento sovrastante il giardino pubblico comunale oltre che la sommità del Colle posta a quota 294,9 metri.

4. Con la delimitazione di cui al comma 1 la Regione individua al contempo aree limitrofe da considerarsi "fasce cuscinetto" onde evitare il netto distacco tra zona tutelata e l'area urbanizzata.

Art. 4

(Norme transitorie e finali)

1. Fino alla delimitazione di adeguamento, di cui all'articolo 3, del PRG del Comune di Recanati, per le aree territoriali interessate dalla presente legge valgono le misure di salvaguardia e le tutele di cui all'articolo 3 e quelle del PPAR vigente.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è autorizzata a decorere dall'anno 2013 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2013 e successivi nella UPB 5.31.03 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).